

Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Polizza Protezione Casa

Data di aggiornamento: 20/05/2026

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SACE BT S.p.A., società del Gruppo SACE, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "SACE S.p.A.", con sede legale in Piazza Poli n. 42, 00187 Roma, capitale sociale Euro 56.539.356,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, P.IVA e codice fiscale numero: 08040071006, R.E.A. n. RM-1069493, iscritta con il numero 1.00149 nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane ed autorizzata, tra l'altro, all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 8 (Incendio ed elementi naturali) e 9 (Altri Danni ai Beni) con provvedimento ISVAP n. 2654 del 28 novembre 2008.

Recapito telefonico: 06.6976971

Sito internet: www.sacebt.it

E-mail: customerservice@sacebt.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): sacebt@cert.sacebt.it

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2025, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 101.315.115 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato ammonta a 56.539.356 euro.

Al 31/12/2025 l'indice di solvibilità Solvency II, corrispondente al rapporto tra i fondi propri di base e il requisito patrimoniale di solvibilità Solvency II, è pari al 2,79.

Si riportano le informazioni riguardanti il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis del Titolo III del D.lgs. 209/2005.


Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis del D.lgs. 209/2005, calcolato con il modello interno parziale è pari a € 71,8 milioni.

Il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis del D.lgs. 209/2005 è pari a € 27,2 milioni.

L'importo ammissibile di fondi propri a copertura dei suddetti requisiti è pari ad € 184,2 milioni di cui € 171,3 milioni Tier 1, € 12,8 milioni Tier 2.

Le informazioni di bilancio e la relazione sulla solvibilità sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
<http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt>

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto	
 Che cosa è assicurato?	
<p><i>A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di Sace BT S.p.A. per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.</i></p>	
Incendio ed altri danni ai beni	<p><i>La garanzia copre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: Incendio, implosione, esplosione, scoppio Azione del fulmine, Caduta di aeromobili, Urto di veicoli stradali o natanti Fumo, gas e vapori, quali eventi socio – politici, eventi atmosferici, sovraccarico neve, pannelli solari e/o fotovoltaici per danni da fenomeno elettrico, acqua condotta, spese di ricerca e riparazione, Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati di pertinenza del fabbricato, Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, fenomeno elettrico, merci in refrigerazione, cristalli, rischio locativo, ricorso terzi.</i></p> <p><i>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</i></p>
Furto e Rapina	<p><i>La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato sui beni assicurati derivanti da Furto e Rapina.</i></p> <p><i>Si può scegliere di acquistare la sola garanzia Furto o aggiungere la garanzia Rapina e altre garanzie quali pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere; denaro, cose contenute nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, locali di villeggiatura, Furto, Scippo, Rapina o Estorsione fuori dall'abitazione, uso di chiavi vere, Furto dei dipendenti e collaboratori domestici, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici.</i></p> <p><i>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</i></p>
Responsabilità Civile RCT-O	<p><i>La Società si obbliga, nei limiti del massimale assicurato, a tenere indenne l'Assicurato, inteso come:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>il Contraente, il coniuge convivente od il convivente more-uxorio;</i> <input type="checkbox"/> <i>i componenti il suo nucleo familiare purché conviventi nella medesima ubicazione, i figli minorenni dell'Assicurato/Contraente, non appartenenti al suo nucleo familiare e affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio, nonché i minori in affidamento familiare, ai sensi di legge, limitatamente al periodo di affidamento;</i> <input type="checkbox"/> <i>persona diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile risulta assicurata con la presente polizza;</i> <p><i>di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale inerente:</i></p> <p><i>1) la vita privata (esclusi rischi inerenti a qualsiasi attività professionale, salvo che per i domestici);</i></p>

	2) la proprietà e/o conduzione di fabbricati (per intero o per la quota spettante), ubicati nel territorio italiano e che costituiscono dimora abituale, saltuaria del Contraente - a condizione che siano indicate in polizza le relative ubicazioni.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Terremoto	<p>A parziale deroga delle Condizioni Generali la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.</p> <p>Ai soli effetti della presente garanzia, si intendono operanti le seguenti esclusioni:</p> <p>La Società non risponde dei danni:</p> <p>a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;</p> <p>b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;</p> <p>c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;</p> <p>d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;</p> <p>e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.</p> <p>Agli effetti della presente garanzia:</p> <p><input type="checkbox"/> le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".</p>
Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti	<p>A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.</p> <p>L'Impresa non risponde dei danni:</p> <p>a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;</p> <p>b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto</p>

	dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; c) a enti mobili all'aperto; d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento; e) causati a fabbricati, beni mobili e immobili trovatisi in aree golenali o simili, comunque in aree destinate a ricevere le acque durante gli eventi alluvionali.
Valore a nuovo – valido per la partita contenuto	Si intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica, e pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare del danno si determina senza applicazione del deprezzamento stabilito in relazione allo stato d'uso, restando però convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente assicurato, importo superiore.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Oltre quanto riportato nel DIP non sono assicurati i soggetti non considerati terzi, vale a dire: - tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione, ossia: il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio" e figli maggiorenni, parenti e affini se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, il figlio maggiorenne, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente "more uxorio" del Contraente; - i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati; - le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio, salvo quanto espressamente previsto da apposito articolo; - ai soli fini della Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del fabbricato, il coniuge, i parenti e gli affini, con l'Assicurato sono considerati terzi solo se non conviventi con l'Assicurato.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Incendio	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Incendio", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato		
	GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO Per annualità assicurativa e/o per sinistro	FRANCHIGIE E SCOPERTI per sinistro
	Sezione - A - INCENDIO		
	Incendio, implosione, esplosione, scoppio		€ 150,00
	Azione del fulmine		€ 150,00
	Caduta di aeromobili		€ 150,00
	Urto di veicoli stradali o natanti		€ 150,00
	Fumo, gas e vapori		€ 150,00
	Acqua condotta – Occlusione	€ 5.000,00 per sinistro Max € 10.000,00 per annualità	€ 150,00
	Acqua condotta – Rottura accidentale	€ 5.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
	Oneri di urbanizzazione	5% della S.A. del Fabbricato – Max € 8.000,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
	Guasti per impedire/limitare incendio		€ 150,00

<i>Spese per demolire</i>	10% dell'indennizzo – Max € 50.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>Perdita pigione</i>		€ 150,00
<i>Onorari Periti</i>	5% dell'indennizzo – Max € 8.000,00 per sinistro e annualità	€ 150,00
<i>Eventi Atmosferici</i>	80% della S. A. per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Eventi socio politici</i>	80% della S. A. per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Sovraccarico Neve</i>	50% della somma assicurata per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Pannelli Solari</i>	€ 10.000,00 per sinistro e per annualità.	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Pannelli Solari per danni da fenomeno elettrico</i>	€ 3.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Spese di ricerca e riparazione</i>	3% somma assicurata per singolo fabbricato – Max € 5.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>Spese di ricerca e riparazione per impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento</i>	€ 2.500,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
<i>Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati di pertinenza al fabbricato</i>	€ 1.500,00 per sinistro e per annualità	€ 350,00
<i>Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas</i>	€ 3.000,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
<i>Anticipo Indennizzi</i>	50% dell'ammontare indennizzabile Max € 500.000,00 per annualità	
<i>Deflagrazione in apparecchiature per riscaldamento</i>	€ 5.000,00 per sinistro e per annualità	€ 300,00
<i>Gelo</i>	€ 2.500,00 per sinistro e € 5.000,00 per annualità	€ 200,00
<i>Costi accessori per smontaggio e rimontaggio</i>	10% dell'indennizzo – Max € 10.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>Migliorie costruttive</i>	10% dell'indennizzo – Max € 10.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>I danni da incendio agli oggetti posti all'aperto</i>	€ 600,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
<i>Fenomeno Elettrico</i>	€ 4.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>Spese di rimpiazzo di combustibile</i>	€ 2.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>Merci in refrigerazione</i>	€ 400,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>Cristalli</i>	€ 5.000,00 per sinistro e per annualità. Limite per singola lastra di € 1.000,00	€250,00
<i>Valori: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, preziosi, valori (escluso denaro), raccolte e collezioni</i>	€ 10.000,00 per singolo oggetto	€ 200,00

	Denaro	€ 2.000,00 per sinistro e per annualità	
Furto	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Furto", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato		
	FURTO E RAPINA		
	Pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria	50% della somma assicurata col Max di € 8.000,00 per singolo oggetto	
	Gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;	40% della somma assicurata col Max di € 10.000,00 per singolo oggetto	
	Denaro	10% della somma assicurata. Max € 2.000,00	
	Cose contenute nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione.	10% della somma assicurata col Max di € 500,00 per singolo oggetto	
	Locali di Villeggiatura	20% S.A. Max € 5.000,00. Per gioielli, oggetti di metallo, preziosi riposti in mobili o cassetti chiusi a chiave Max 1.500,00	
	Furto, Scippo, Rapina o Estorsione fuori dall'abitazione	20% della S. A. Max € 2.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 20% min. € 100,00
	Furto dei dipendenti e collaboratori domestici	20% della S. A. Max € 2.000,00 per sinistro e per annualità	
	Guasti dei ladri ai locali ed infissi	€ 1.000,00 per sinistro e per annualità	
	Atti Vandalici	€ 1.000,00 per sinistro e per annualità	
	Uso di chiavi vere		Scoperto 20% min. € 150,00

Responsabilità Civile RCT/O	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione Responsabilità Civile Rct/o, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato	
	Sezione - C – RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	
	Caduta di neve	€ 50.000,00 per sinistro e per annualità € 250,00
	Spargimenti di acqua o rigurgito di fogne	€ 5.000,00 per sinistro e per annualità € 250,00
	Animali domestici	€ 200,00
	Committenza lavori	€ 150.000,00 per sinistro e per annualità € 200,00
	Manutenzione delle piante	€ 250,00
	Inquinamento accidentale	€ 50.000,00 per sinistro e per annualità Scoperto 10% min. € 500,00
	Inquinamento da olio combustibile	€ 10.000,00 per sinistro e per annualità Scoperto 10% min. € 500,00
	Fuoriuscita di liquidi	€ 3.000,00 per sinistro e per annualità € 200,00
	Danni da Interruzione e sospensione di attività	10% del massimale Max € 100.000,00 per sinistro e per annualità Scoperto 10% min. € 1.500,00



A chi è rivolto questo prodotto?

La Polizza Protezione Casa&Famiglia è un prodotto ramo danni ideato per risolvere in maniera completa le necessità assicurative della proprietà e conduzione di una dimora, ad uso civile abitazione – con eventuali annessi uffici e/o studi professionali.



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione

La quota parte di remunerazione riconosciuta all'intermediario per questa tipologia di prodotto ammonta in media al 22% calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o i sinistri con SACE BT devono essere inoltrati tramite comunicazione scritta a:

**SACE BT S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazza Poli 42, 00187 Roma**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo: **reclami@sacebt.it**. La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

All'IVASS	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS:</i></p> <p style="text-align: center;">IVASS Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206</p> <p><i>pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i></p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	<p><i>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile</i></p> <p><i>oppure</i></p> <p><i>al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.</i></p>
Mediazione	<i>Interpellando l'Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Non previsti. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p><i>Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.</i></p> <p><i>Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</i></p> <p><i>Il trattamento fiscale dei premi versati e delle prestazioni assicurative ricevute è disciplinato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986), Titolo I - Capo VI "Redditi di impresa" e Titolo II - Capo II "Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti.</i></p>
COSA E' IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?	
Diritto all'oblio oncologico	<p><i>Se l'assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</i></p> <p><i>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i></p> <p><i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.sacebt.it/sace-bt</i></p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti	<i>L'assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui</i>

necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.